

**TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA****SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE**

EDI: 7/2025

GIUDICE DELEGATO: Antonella Rimondini

GESTORE: dott. Paolo Mascellani

La Giudice,

- esaminata la documentazione integrativa depositata dal ricorrente e dal Gestore della crisi;
- rilevato che occorre integrare ulteriormente la documentazione in atti con: a) le ultime buste paga del ricorrente e della compagna, al fine di comprendere con esattezza la consistenza del reddito nella loro disponibilità, e b) l'ordinanza di assegnazione somme emessa nel procedimento di pignoramento presso terzi relativo allo stipendio del ricorrente;
- rilevato che, dalle risultanze attualmente nella disponibilità del Tribunale, emergono le seguenti circostanze:
 - a) Il reddito netto percepito (detratte le imposte IRPEF ed addizionali per tributi locali) dal ricorrente è pari a circa € 23.000,00 (ora ridotto ad € 18.400,00 in virtù del pignoramento di 1/5 attualmente in essere, ma che nell'alternativa liquidatoria verrebbe meno);
 - b) La compagna convivente ha dichiarato di percepire un reddito annuo pari ad € 5.000,00 circa;
 - c) Il nucleo familiare affronta spese annue pari ad € 19.320; le stesse, in considerazione della disparità di redditi, possono imputate per due terzi al ricorrente (€ 12.880,00) ed un terzo alla compagna;
 - d) risultano, di conseguenza, utilmente destinabili ai creditori del ricorrente circa € 10.000,00 annui (€ 23.000 – € 12.880);

- rilevato che il presupposto dell'incapacità di "offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura" menzionata al co. I dell'art. 283 CCI pare, nel caso di specie, difficilmente predicabile; e che vi sono, d'altra parte, differenti interpretazioni del co. II della medesima art. 283 (cfr. Tribunale di Ferrara 10 marzo 2025, est. Ghedini; Tribunale di Rimini 6 febbraio 2025, pres. Miconi), conseguenti alla irrazionalità dell'interpretazione letterale della stessa;
- rilevato che, di conseguenza, pare necessario esaminare nel contraddittorio delle parti l'alternativa della liquidazione controllata;

P.Q.M.

- 1) ORDINA il deposito delle ultime buste paga del ricorrente e della compagna;
- 2) ORDINA il deposito dell'ordinanza di assegnazione somme emessa nel procedimento esecutivo relativo al pignoramento del quinto dello stipendio del ricorrente;
- 3) FISSA udienza al 23 ottobre 2025 ad ore 12.00 per le ragioni indicate in premessa. Si comunichi al debitore e all'OCC.

Bologna, 6 ottobre 2025

La Giudice

Antonella Rimondini